



Comune di Castana

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.6

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **nove** e minuti **dieci** con modalità telematica ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 98 del 31/03/2020 si è riunito il Consiglio Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARDONESCHI MARIA PIA - Presidente	Sì
2. VERCESI CHIARA - Consigliere	Sì
3. CORSI ROMANELLI MASSIMILIANO MARCO - Consigliere	Sì
4. PETRIN DAVIDE - Consigliere	Sì
5. GHEZZI MASSIMO - Vice Sindaco	Sì
6. FULGOSI FRANCESCA - Consigliere	Sì
7. MARIANI MARIO - Consigliere	Sì
8. FRASCHINI ALBERTO - Consigliere	Sì
9. COLOMBI MARINO - Consigliere	Sì
10. POZZI STEFANO - Consigliere	Sì
11. GHEZZI PAOLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

La seduta pubblica viene svolta interamente in videoconferenza attraverso il sistema di webconference GoToMeeting. Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario Comunale e mediante videoconferenza, il **Dott. Muttarini Gian Luca** il quale riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- a) possano intervenire nella discussione in corso;
- b) manifestare il voto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, BARDONESCHI MARIA PIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021.
PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L. 16 giugno 1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'addizionale comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente prevede: *“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”*;

DATO ATTO che la determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta di competenza del Consiglio Comunale (nota 12.03.2007, prot. n.938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze);

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 con cui il termine per l'approvazione del bilancio 2021/2023 è stato prorogato al 30 aprile 2021;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 14 comma 8 del D. Lgs. 23/2011;

VISTO l'art. 15-bis della legge 28 giugno 2019 n. 58, legge di conversione del D.L. 30 aprile 2019 n. 34;

VISTA la circolare n. 2 D/F avente ad oggetto: *“Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”* che prevede che *“la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di*

esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF costituisce condizione di efficacia delle stesse ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, il quale dispone che "L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico". L'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, stabilisce poi, più in particolare, che, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce. Si deve sottolineare, al riguardo, che la norma in commento a differenza di quanto si riscontra nelle analoghe disposizioni relative alla pubblicazione degli atti concernenti gli altri tributi comunali non pone a carico del comune un termine entro il quale la deliberazione deve essere trasmessa affinché essa possa essere pubblicata entro il 20 dicembre. Nondimeno, atteso che ovviamente sussiste anche con riferimento agli atti in materia di addizionale comunale all'IRPEF l'esigenza per il MEF di disporre di un congruo lasso di tempo al fine di procedere alle verifiche propedeutiche alla pubblicazione, è opportuno che il comune provveda all'inserimento nel Portale dell'atto e alla compilazione dell'apposita tabella recante le aliquote e l'eventuale esenzione, con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla scadenza del 20 dicembre normativamente fissata per la pubblicazione. In ogni caso, gli atti inseriti dal comune nel Portale in data successiva al 20 dicembre non verranno pubblicati a valere sull'anno d'imposta cui si riferiscono bensì su quello successivo, ferma restando, ovviamente, la facoltà del comune di adottare per tale ultimo anno una diversa deliberazione. In ordine al regime di efficacia delle deliberazioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF ai fini del relativo versamento, si deve evidenziare che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato D.Lgs. n. 360 del 1998, l'acconto dell'imposta in questione è stabilito comunque nella misura del trenta per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote e l'esenzione vigenti nell'anno precedente. Ai fini del versamento del saldo dell'addizionale in discorso, invece, si dovranno ovviamente considerare le aliquote fissate per l'anno d'imposta di cui si tratta con la deliberazione pubblicata entro il 20 dicembre dello stesso anno. Nell'ipotesi in cui, infine, per un determinato anno non venga trasmessa, e conseguentemente pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it, entro il 20 dicembre, alcuna deliberazione di determinazione delle aliquote, troveranno applicazione quelle vigenti nell'anno precedente in virtù del principio generale di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006";

DATO ATTO che questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2007 - nell'approvare il regolamento comunale per l'addizionale comunale all'IRPEF, stabiliva per l'anno 2007 l'aliquota di compartecipazione nella misura di 0,10% e che successivamente:

- con deliberazione del Consiglio n. 3/2008 l'aliquota era determinata nella misura dello 0,30%
- con deliberazione del Consiglio n. 8/2012, l'aliquota di compartecipazione per l'anno 2012 veniva innalzata alla misura dello 0,40%
- con deliberazione di Consiglio n. 17/2013 l'aliquota di compartecipazione per l'anno 2013 era applicata nella misura dello 0,50%;

VISTA, altresì, la deliberazione Consiglio n. 27/2013 "Modifiche all'art. 3 del Regolamento dell'addizionale comunale all'Irpef" e le successive delibere consiliari in materia di addizionale comunale all'irpef;

TENUTO CONTO che il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente;

RITENUTO opportuno, al fine di reperire le risorse necessarie a garantire gli equilibri di bilancio, applicare per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,50%;

VISTO lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2021-2023;

DATO ATTO che nello stesso, il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,50% è quantificato in € 48.000,00;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle altre norme vigenti e

compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTI

l'art. 42 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità comunale;

RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso l'allegato parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - procedurale e la regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi, termini e forme di legge ossia palesemente

DELIBERA

- ⊗ di confermare anche per l'anno 2021 l'aliquota del 0,50%;
- ⊗ di disporre che la presente deliberazione venga inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- ⊗ di incaricare l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile del Servizio a tutti gli adempimenti susseguenti al presente atto (Trasmissione al MEF e Pubblicazione nel sito comunale).

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il quarto comma dell'articolo 134 del T.U.EE.LL., approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi, termini e forme di legge ossia palesemente

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : BARDONESCHI MARIA PIA

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. MUTTARINI GIAN LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 96 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castana, li 22-apr-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to : Colombi Sandra

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 27-mar-2021

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n.267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Castana, li _____

Il Segretario Comunale

F.to : Dott. MUTTARINI GIAN LUCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale